

*Figli non matrimoniali: i provvedimenti provvisori pronunciati dal Tribunale non sono reclamabili*

Corte App. Milano, sez. famiglia, decreto 1 ottobre 2014 (Pres. Serra, rel. Lo Cascio)

**FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO – PROVVEDIMENTI PROVVISORI ASSUNTI DAL COLLEGIO IN ATTESA DELLA DECISIONE CONCLUSIVA – RECLAMABILITÀ – INAMMISSIBILITÀ – SUSSISTE**

*In materia di figli nati fuori dal matrimonio, nel procedimento ex art. 316 comma IV c.c., il Tribunale può assumere provvedimenti provvisori ai quali va riconosciuta una finalità urgente e temporanea, rispondente all'esigenza di approntare per il minore un assetto di vita tutelante e rispettoso dei suoi bisogni primari, in vista di statuizioni definitive. Il provvedimento che contenga statuizioni provvisorie, in quanto emesso in via interinale, non è suscettibile di immediata impugnazione, difettando di autonomia decisoria e inserendosi, dato il sottolineato carattere di provvisorietà e mera strumentalità, nel più ampio e complesso procedimento di merito inteso alle declaratorie finali, le quali sono le uniche avverso le quali è esperibile il rimedio del reclamo ex art. 739 c.p.c.*

*(Massima a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)*

**DECRETO**

*premesso che, con il reclamato decreto, espressamente qualificato come provvisorio, il Tribunale di Milano (...) ha disposto l'affido del minore X, nato nel 2008 dalla convivenza dei genitori, agli stessi in via condivisa, con regolamentazione dei rapporti con il padre, disponendo CTU psicologica e prevedendo a carico del padre un assegno di mantenimento per il figlio di euro 300,00, oltre al 50% delle spese extra dello stesso, preventivamente concordate e documentate; ha anche posto a carico del padre il 50% delle spese di preiscrizione della scuola privata del figlio e ha rinviato per il conferimento dell'incarico al CTU dinanzi a sé;*

*considerato che avverso detto decreto ha proposto reclamo la [MADRE] chiedendo modifiche negli orari di visita paterni, che sia revocato il previsto preventivo accordo sulla scelta nella scuola del figlio dai genitori, già individuata in scuola privata bilingue, che sia elevato a euro 700,00 il contributo del padre per il figlio, oltre agli assegni familiari trattenuti dal [PADRE] e previsto il rimborso del 50% della spesa del campus estivo;*

*considerato che il [PADRE] si è costituito per chiedere il rigetto nel merito del reclamo;*

*premesso che, con il decreto impugnato, il Tribunale di Milano è intervenuto esclusivamente in via provvisoria anche a tutela dei minori,*

nel momento della disgregazione dell'unione familiare, già prevedendo il rinvio a successiva udienza del procedimento all'esito dei disposti accertamenti istruttori;

*ritenuto* che al decreto reclamato va, dunque, riconosciuta una finalità urgente e temporanea, rispondente all'esigenza di approntare per il minore un assetto di vita tutelante e rispettoso dei suoi bisogni primari, in vista di statuizioni definitive,

*ritenuto* che il provvedimento impugnato, in quanto all'evidenza emesso in via interinale, non appare suscettibile di immediata impugnazione, difettando di autonomia decisoria e inserendosi, dato il sottolineato carattere di provvisorietà e mera strumentalità, nel più ampio e complesso procedimento di merito inteso alle declaratorie finali, le quali sono le uniche avverso le quali appare esperibile il rimedio del reclamo ex art. 739 c.p.c.;

*ritenuto* che alle considerazioni svolte consegue una pronuncia di inammissibilità del reclamo siccome esperito avverso provvedimento provvisorio e che [MADRE] soccombente va condannata a rifondere alla controparte le spese del grado che si liquidano in euro 1.200,00 oltre accessori,

PER QUESTI MOTIVI

Dichiara l'inammissibilità del reclamo;  
Condanna [MADRE] a rifondere a [PADRE] le spese del grado, liquidate in euro 1.200,00 oltre accessori di Legge